ACCORDO ATTUATIVO L'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO E _____ PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA INTEROPERABILE (ART.19, L.R.N.6/2012)

TRA

AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DI SONDRIO rappresentata dall'Ing. **CAMILLA DE MICHELI**, in qualità del Direttore, in forza del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 33 del 22 ottobre 2018

- in appresso per brevità "**AGENZIA**"

E

la **Società** _____ rappresentata dal _____

- in appresso per brevità "**GESTORE**"

PREMESSO CHE:

a. il Regolamento Regionale "*Sistema tariffario integrato del trasporto pubblico (art. 44 L.R. 6/2012)*" del 10 giugno 2014 n.4, ed in particolare, l'art. 33 "S*istemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi*", c. 1, lett. a), prevedeva che i sistemi di bigliettazione dovevano essere rispondenti ai criteri dettati dalla Giunta Regionale, al fine di garantirne la compatibilità tecnologica e l'interoperabilità e di supportare l'implementazione e la gestione del Sistema tariffario integrato regionale;

b. Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.1245 del 20 settembre 2016, prevedeva, tra i suoi obiettivi, lo sviluppo dell' inter modalità tra servizi di trasporto pubblico locale e sistema ferroviario regionale attraverso la necessità di una riprogrammazione congiunta anche tramite la tariffazione integrata (azione cardine PRMT T10), il cui raggiungimento doveva essere supportato dai sistemi di bigliettazione elettronica (azione PRMT T9), quale strumento e sistema di supporto per l'interoperabilità dei titoli di viaggio;

c. I *"Criteri per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione Tecnologicamente innovativi ed interoperabili in Regione Lombardia", sistema regionale denominato BELL (Bigliettazione Elettronica Lombardia),* venivano approvati con la D.G.R. n.2672 del 14 dicembre 2011 e aggiornati con la D.G.R. n.4140 del 8 ottobre 2015*;*

d. il documento *"Bigliettazione Elettronica Lombardia BELL". Requisiti tecnici delle SMART card (modello dei dati - Card Data Model)",* definiva il modello dati delle SMART

card dei sistemi di bigliettazione elettronica da sviluppare sul territorio regionale, approvato con decreto dirigenziale n. 2221 del 24 marzo 2016;

e. il documento "*Modalità attuative per la realizzazione sul territorio regionale dei sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili per la gestione dei sistemi tariffari ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014.*", veniva approvato con decreto del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità n. 3511 del 13 marzo 2018;

f. quindi la Regione Lombardia definiva i criteri e le modalità per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione interoperabili in Regione Lombardia, prevedendo in particolare: a) lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica per l'area metropolitana milanese e per il servizio ferroviario sul territorio regionale in corso di attuazione da parte di TRENORD e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale nei territori di competenza del Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Comune e Provincia di Monza e Brianza; b) la realizzazione di un Centro Servizi Regionale (CSR) a livello di territorio regionale che rappresentava lo strumento di "governo" dell'intero sistema; c) la realizzazione di sistemi di bigliettazione integrati ed interoperabili nei bacini di trasporto pubblico locale, così come individuati dall'art.7 della l.r.n.6/2012;

g. la Regione Lombardia approvava il progetto definitivo relativo al sistema di bigliettazione elettronica nel bacino di competenza dell'**AGENZIA,** trasmesso dalla medesima Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio con nota del _____ protocollo _____ e contestualmente approvava il relativo quadro economico, dal quale risulta un costo complessivo dell'intervento pari a € 1.459.902,25 (*IVA esclusa*);

h. il Consiglio di Amministrazione dell'AGENZIA con deliberazione n. 33 del 22 ottobre 2018 approvava: 1) il progetto definitivo relativo al sistema di bigliettazione elettronica trasmesso dalle Aziende del bacino di Sondrio con nota del 19 ottobre 2018 protocollo 1477 e il relativo quadro economico, dal quale risultava un costo complessivo dell'intervento pari a € 1.459.902,25 (IVA esclusa), che risultava integrato al capitolo 8) con le prescrizioni indicate dalla propria precedente deliberazione n. 21 del 8 agosto 2018; 2) la bozza di Accordo nel quale vengono definiti gli impegni ed i ruoli di Regione Lombardia e dell'Agenzia per il TPL del Bacino di Sondrio per la realizzazione di un Sistema di bigliettazione elettronica nel Bacino di competenza dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio e di dare mandato al Direttore per la stipula;

i. il Regolamento per la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento per l'acquisto degli autobus e delle tecnologie da parte del gestore del

servizio di trasporto pubblico locale (TPL) approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018 disciplina la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento, totale e parziale, per l'acquisto delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale.

TANTO PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che le parti con la firma dichiarano di conoscere ed accettare e non sollevare nel merito riserve ed eccezioni.

ARTICOLO 2

FINANZIAMENTO

1. Il **GESTORE** si impegna a realizzare un sistema di bigliettazione elettronica nel bacino di competenza dell'**AGENZIA** per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio, interoperabile con gli altri servizi di trasporto pubblico regionale e il servizio ferroviario regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel documento "*Criteri per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione Tecnologicamente innovativi ed interoperabili in Regione Lombardia*", sistema regionale denominato BELL (Bigliettazione Elettronica Lombardia)", approvati con la D.G.R. n.2672 del 14 dicembre 2011 e aggiornati con D.G.R. n.4140 del 8 ottobre 2015, il tutto come descritto nel progetto e nell'allegato tecnico, **ALLEGATO A e B**, parti integranti del presente atto. Il sistema dovrà essere realizzato in coerenza con i provvedimenti attuativi di Regione Lombardia richiamati in premessa inerenti sviluppo di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili ed in particolare con i documenti: *"Bigliettazione Elettronica Lombardia BELL". Requisiti tecnici delle SMART card (modello dei dati - Card Data Model)" (*decreto dirigenziale n. 2221 del 24 marzo 2016); *"Modalità attuative per la realizzazione sul territorio regionale dei sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili per la gestione dei sistemi tariffari ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014."* (decreto del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità n. 3511 del 13 marzo 2018). Inoltre, Il sistema dovrà supportare la gestione dei sistemi tariffari come delineati dal Regolamento Regionale "*Sistema tariffario integrato del trasporto pubblico (art. 44 L.R. 6/2012)*" del 10 giugno 2014 n.4, e deve utilizzare SMART card, secondo gli standard della deliberazione di Giunta Regionale n. 2672 del 14 dicembre 2011. Il **GESTORE**, inoltre, dovrà garantire

l'effettiva interoperabilità del sistema di bigliettazione con il servizio ferroviario regionale e i diversi gestori del trasporto pubblico locale, anche attraverso la condivisione del modello dati delle SMART card, della gestione della sicurezza del sistema di bigliettazione e del protocollo applicativo e del tracciato dati utilizzato per lo scambio dei dati tra i centri di gestione dei diversi sistemi. Questo anche al fine di garantire da parte delle aziende la vendita e il riconoscimento dei titoli di viaggio del Sistema Tariffario Integrato Regionale (STIR), secondo le modalità previste dall'art. 30 (rete di vendita), c. 1, del Regolamento Regionale 10 giugno 2014, n.

2. L'**AGENZIA**, in quanto soggetto beneficiario dei contributi regionali, concede e riconosce al **GESTORE** per la realizzazione dell'intervento indicato nel precedente comma 1, la quota di finanziamento del costo di realizzazione che dovrà sostenere per l'importo di € _____/___ (_____, __), IVA esclusa, tenuto conto delle spese strettamente legate alla realizzazione dell'intervento, come indicato nel quadro economico allegato (**ALLEGATO C**), parte integrante.

3. L**'AGENZIA**, a condizione che la Regione Lombardia rispetterà la tempistica concordate, erogherà il contributo secondo le modalità secondo le indicato nel quadro economico allegato (**ALLEGATO C**), parte integrante. In difetto le somme verranno messe a disposizione non appena ricevute dalla Regione Lombardia con rinuncia a qualsiasi pretesa da parte del GESTORE a titolo di interessi o indennità o risarcimento a qualsiasi titolo o ragione.

ARTICOLO 3
OBBLIGHI

1. Il **GESTORE** nel prendere atto ed accettare espressamente: a) che le risorse indicate nel precedente articolo 2 (FINANZIAMENTO) sono erogate con vincolo di destinazione alla realizzazione dell'intervento; b) che i beni relativi sono da considerare beni essenziali per l'esercizio del trasporto pubblico locale come definiti dall'art. 23 c. 1 e 2 della L.R. 6/2012 e successive modifiche ed integrazioni; c) che i contributi di cui al presente atto rientrano nell'ambito di applicazione di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e alla Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 "Compensazioni di servizio pubblico"; d) che i contributi di cui al presente Accordo non

sono cumulabili con altre agevolazioni regionali, statali e comunitarie concesse per i medesimi interventi; e nell'accettare che qualsiasi violazione può comportare la decadenza del finanziamento, ai sensi il Regolamento per la concessione di contributi e/o di vantaggi economici, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018, che disciplina la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento, totale e parziale, per l'acquisto delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale, si obbliga: 1) a provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute attraverso fatture quietanzate e fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'erogazione del contributo riconosciuto; 2) ad effettuare la rendicontazione conclusiva e complessiva dell'intervento entro 15 giorni dal completamento dei lavori e collaudo tecnico amministrativo; 3) a contabilizzare nel proprio bilancio in modo separato e vincolato le risorse relative al cofinanziamento regionale riconosciuto per gli interventi.

ARTICOLO 4
CRONOPROGRAMMA

1. Il **GESTORE,** si impegna a garantire le tempistiche previste nel cronoprogramma allegato (**ALLEGATO D**), parte integrante ed in particolare a garantire la conclusione dei lavori e il collaudo tecnico amministrativo entro il 31.10.2019.
2. Si precisa che i termini indicati nel cronoprogramma sono previsti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 34 del 31 marzo 1978.

ARTICOLO 5
CAUZIONE

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il GESTORE ha consegnato una cauzione di € _____ con le modalità ed il contenuto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni per la cauzione definitiva, il quale troverà applicazione anche per l'eventuale incameramento, anche con riferimento all'ipotesi di decadenza prevista dal Regolamento per la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento per l'acquisto degli autobus e delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018 disciplina la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il

finanziamento, totale e parziale, per l'acquisto delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale.

ARTICOLO 6

RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia:

- alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- al Regolamento per la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento per l'acquisto degli autobus e delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018 disciplina la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento, totale e parziale, per l'acquisto delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale.

ARTICOLO 7

ALLEGATI

Costituiscono, parte integrante del presente atto:

- il Progetto **ALLEGATO A)**
- l'Allegato tecnico **ALLEGATO B)**
- il Quadro Economico **ALLEGATO C)**
- il Cronoprogramma **ALLEGATO D)**

Sondrio lì _____

_____ _____

La Società _____ dichiara espressamente di aver posto particolare attenzione e di accettare le seguenti clausole:

- ARTICOLO 1, con riferimento alla dichiarazione di conoscere ed accettare e non sollevare nel merito riserve ed eccezioni al richiamo alla premessa.
- ARTICOLO 2, con riferimento alla previsione che nell'ipotesi di mancato rispetto della tempistica concordata con la Regione Lombardia le somme verranno messe a disposizione non appena ricevute dalla stessa Regione Lombardia con rinuncia della stessa Società a qualsiasi pretesa da parte del GESTORE a titolo di interessi o indennità o risarcimento a qualsiasi titolo o ragione.
- ARTICOLO 5, con riferimento alla previsione che la cauzione dovrà essere rilasciata con le modalità ed il contenuto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni per la cauzione definitiva, e che tale normativa troverà applicazione anche per l'eventuale incameramento, anche con riferimento all'ipotesi di decadenza prevista dal Regolamento per la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento per l'acquisto degli autobus e delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018 disciplina la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento, totale e parziale, per l'acquisto delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale.
- ARTICOLO 6, con riferimento al rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e al Regolamento per la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento per l'acquisto degli autobus e delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale (TPL)

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018 disciplina la concessione di contributi e/o di vantaggi economici per il finanziamento, totale e parziale, per l'acquisto delle tecnologie da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale.

Sondrio lì _____

_____-